

Spett.le  
Poste Italiane S.p.a  
Viale Europa 175  
00144 Roma

Asti, 31 Gennaio 2014

**Oggetto: Accordo quadro**

Spett.le Poste Italiane S.p.a.



Vi sottoponiamo per l'accettazione l'unità proposta contrattuale, chiedendo di trasmettere stesso mezzo a questa Società, entro 30 giorni, una lettera di risposta su Vostra carta intestata, in cui sia integralmente trascritta la presente completa degli allegati, siglata in ogni pagina e sottoscritta da un Vostro rappresentante munito di adeguati poteri:


**"Accordo quadro"**

**Tra**

**POSTECOM S.p.A.** (di seguito anche "Postecom"), società con socio unico, con sede legale in Roma, Viale Europa 190, Partita IVA e Codice Fiscale 05838841004, Capitale Sociale Euro 6.450.000,00 i.v., iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 193689/1999 REA di Roma 928464 (qui di seguito denominata anche "Postecom"), nella persona di Vincenzo Pompa, nato a Milano il 26/12/1969, in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della società Postecom S.p.A. avente i poteri per la firma del presente Contratto

**e**

Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Asti (di seguito denominata Associazione), C.so F. Cavallotti 37 Asti, Codice Fiscale 80002820050 Partita Iva 00118860055, nella persona di Claudio Bruno, nato ad Asti il 17/07/1952, in qualità di Direttore dell'associazione Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Asti avente i poteri di firma del presente Contratto.



D'ora innanzi, congiuntamente, "le Parti" o, singolarmente, "la Parte"

**Premesso che**

1. L'Associazione è l'organizzazione che rappresenta il commercio, il Turismo e i Servizi;
2. L'Associazione può, a tali fini, stipulare accordi quadro con Società, Aziende ed Enti al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente punto ed, in particolare, per offrire ai propri associati (di seguito gli "Associati") l'opportunità di usufruire di condizioni agevolate sull'offerta di e-Commerce di Postecom;

3. L'Associazione ha espresso l'esigenza di fornire ai propri Associati una soluzione di commercio elettronico adatta alla PMI;

tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

### **1. Allegati e premesse**

Gli allegati e le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro (di seguito "Accordo").

Al presente Accordo sono allegati i seguenti documenti:

Allegato 1- Condizioni economiche dell'offerta Poste e-commerce Smart

Allegato 2- Condizioni economiche dell'offerta Poste e-commerce Master

Allegato 3 - Modulo di adesione per le Aziende Associate

### **2. Oggetto dell'Accordo**

Con la sottoscrizione del presente Accordo, Postecom si impegna a praticare agli Associati che aderiranno allo stesso (tramite la sottoscrizione del Modulo di adesione riportato nell'allegato 3) condizioni agevolate sui prodotti di seguito indicati, mentre l'Associazione si impegna a dare ampia diffusione circa la sottoscrizione del presente Accordo ai propri associati

I dettagli sui prodotti forniti da Postecom (di seguito, complessivamente, i "Servizi") oggetto dell'Accordo sono consultabili al sito [posteecommerce.it](http://posteecommerce.it). Le condizioni economiche delle singole offerte sono illustrate agli allegati 1 e 2 e le condizioni favorevoli relative si applicheranno solo ai destinatari del presente Accordo che vi aderiranno compilando il modulo contenuto nell'allegato 3. Le condizioni previste nel presente Accordo superano in caso di conflitto, le Condizioni Generali dei Servizi oggetto sempre dell'odierno Accordo.

Le condizioni di favore previste dal corrente Accordo sono destinate esclusivamente agli Associati, sino al venir meno dell'Accordo stesso.

### **3. Adesione all'Accordo**

Gli Associati possono aderire all'Accordo e, conseguentemente, richiedere i Servizi alle condizioni agevolate ivi previste recandosi presso qualsiasi ufficio della rete PosteImpresa, reperibili nel sito [www.posteecommerce.it](http://www.posteecommerce.it), o presso le strutture Grandi Imprese di Poste Italiane richiedendo un appuntamento con l'account di riferimento, e compilando l'apposita modulistica in base al Servizio scelto nonché consegnando il Modulo di adesione di cui all'Allegato 3 debitamente compilato e sottoscritto. L'elenco degli account Grandi Imprese è disponibile scrivendo a: [info@posteecommerce.it](mailto:info@posteecommerce.it).

La suddetta modulistica disciplinerà il Servizio, fatta salva la previsione dei corrispettivi, per i quali si applicherà quanto previsto negli allegati 1 e 2.

Nel caso in cui si riscontrasse che il soggetto richiedente l'adesione al presente Accordo non fosse associato allo stesso verranno applicati i prezzi standard del prodotto, fermo restando l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

### **4. Corrispettivi e modalità di pagamento**

I corrispettivi dovuti da ciascun Associato per il Servizio erogato, al lordo dello sconto, sono indicati negli allegati 1 e 2.

Le modalità di pagamento sono quelle indicate nelle condizioni generali relative a ciascun servizio, tempo per tempo vigenti.

## **5. Obblighi dell'Associazione**

L'Associazione si obbliga a comunicare ai propri Associati i contenuti del presente Accordo e le modalità di adesione al medesimo, nonché le eventuali modifiche, astenendosi peraltro dall'effettuare qualsiasi attività di promozione dei Servizi e/o qualunque altra attività che possa comunque configurare un'offerta fuori sede.

L'Associazione si obbliga a promuovere i Servizi del presente accordo tramite:

- Distribuzione di materiale promozionale dell'offerta nei documenti dell'associazione destinati agli associati;
- Inserimento dell'offerta nelle sezioni dedicate alle convenzioni;
- Attuazione di un piano promozionale per la promozione congiunta dell'offerta sugli associati;

L'Associazione si obbliga a manlevare e tenere indenne Postecom e i relativi dipendenti e amministratori da ogni perdita, spesa, costo, azione legale e, in genere, richiesta di denaro, a qualsivoglia titolo fondata, generati o comunque correlati alla violazione da parte dell'Associazione stessa e/o degli associati del presente Accordo e/o della normativa vigente.

Resta inteso che l'Associazione si impegna a comunicare a Postecom, quanto prima e comunque non oltre 30 giorni dall'evento, la perdita della qualità di associato delle imprese alla stessa aderenti e precedentemente comunicate a Postecom. La perdita della qualità di associato comporterà la cessazione dell'applicazione delle condizioni economiche previste nel presente Accordo e la conseguente applicazione delle condizioni economiche vigenti per ciascun Servizio.

## **6. Durata ed efficacia dell' Accordo**

Il presente Accordo ha durata di un anno decorrente dalla data di perfezionamento dello stesso e sarà rinnovato tacitamente per un periodo di pari durata, salvo disdetta da comunicarsi all'altra Parte con le modalità previste nell'art. 7 almeno 15 giorni prima della scadenza.

Le condizioni economiche di cui al presente Accordo saranno applicate agli Associati che vi aderiranno per tutta la durata dello stesso.

La durata dei singoli contratti relativi ai Servizi è indicata nella contrattualistica che disciplina i Servizi stessi.

## **7. Modifiche alle condizioni contrattuali - Recesso**

Le Parti convengono di riservare a Postecom la facoltà di modificare il presente Accordo anche per esigenze tecnico/organizzative relative all'erogazione dei servizi stessi.

In tal caso Postecom, fatto salvo il rispetto di eventuali specifiche normative, darà idonea comunicazione all'Associazione nonché a ciascun Associato che abbia aderito allo stesso, tramite fax al numero indicato nel presente Accordo o in ciascuna Lettera di adesione, o tramite raccomandata A/R, con preavviso di 15 (quindici) giorni. L'Associazione e/o ciascun Associato potrà recedere dal presente Accordo, dandone comunicazione a Poste in conformità a quanto previsto all'art. 10, ovvero dai singoli servizi secondo quanto indicato nei rispettivi allegati.

L'utilizzazione dei Servizi da parte dell'Associato, decorso il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, comporta il consenso in ordine alla applicazione delle nuove condizioni contrattuali.

## **8. Tutela dei dati personali**

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività previste dal presente Accordo, le Parti, in qualità di Titolari autonomi, si impegnano reciprocamente ad osservare e a far osservare, anche oltre la scadenza del contratto, ai propri dipendenti, collaboratori, rappresentanti e a chiunque partecipi ad attività connesse con il presente Accordo in veste di consulente o altro, il segreto rispetto a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma fornite, di cui si avrà conoscenza nello svolgimento del servizio e a non diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente Accordo, se non per quanto strettamente necessario all'esecuzione degli obblighi dallo stesso previsto.

I dati trasmessi saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento del servizio richiesto e per il tempo strettamente necessario all'espletamento dello stesso.

Le persone incaricate del trattamento saranno individuate dal titolare ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite secondo quanto previsto dall'art. 30 del citato decreto.

Le parti si impegnano a mettere in atto tutte le misure organizzative, fisiche e logiche di cui agli articoli 31-36 del D. lgs. n. 196/2003 e del relativo Disciplinare Tecnico, al fine di assicurare la sicurezza e la riservatezza dei dati e di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

## **9. Foro Competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo sarà competente il Foro di Roma.

## **10. Comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa al presente Accordo, dovrà essere inviata per posta raccomandata A/R anticipata via fax, alle persone ed ai recapiti di seguito riportati:


### **Per Postecom**

Sede Legale: Viale Europa, 175

00144 – Roma

Fax: 0659582032

PEC postecomsegreteria@postecert.it



## **Associazione**

Confcommercio Imprese per l' Italia  
della Provincia di Asti  
Corso F. Cavallotti 37  
14100 - Asti  
Tel.0141535711. fax. 0141436958  
PEC: ascomconfcommercioasti@pec.it

ovvero agli indirizzi che saranno di volta in volta indicati da ciascun Associato nella propria Lettera

### **11. Clausola Fiscale**

Il presente atto, concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale, è assoggettato ad imposta di registro e ad imposta di bollo solo in caso d'uso.

### **12. Trattative**

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente Accordo ed ogni sua singola clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 cod. civ. e ciò anche con riferimento agli allegati.

### **13. Clausole finali**

Il presente Accordo annulla e sostituisce qualsiasi altro precedente accordo eventualmente intervenuto tra le Parti relativamente al suo oggetto.

Fato salvo quanto previsto al precedente articolo 7, qualsiasi eventuale integrazione o modifica al presente Accordo sarà considerata valida solo se apportata per iscritto ed approvata dalle Parti.


Nessun termine o clausola del presente Accordo dovrà intendersi derogato, anche dagli allegati dello stesso, e nessun inadempimento all'Accordo medesimo potrà considerarsi consentito, salvo nel caso in cui detta deroga o consenso della Parte adempiente non risultino per iscritto.

Il presente Accordo non crea alcun vincolo di subordinazione, dipendenza, agenzia o joint venture societaria tra le Parti, le quali restano indipendenti nelle rispettive organizzazioni. Nessuna delle Parti potrà assumere impegni di alcun genere nei confronti di terzi per conto dell'altra.

Nessuna delle Parti potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, obblighi o facoltà derivanti dal presente Accordo. La cessione, in tutto o in parte, dei crediti derivanti dal presente Accordo è subordinata al consenso scritto dell'altra Parte.

Asti 31 Gennaio 2014

Associazione Confcommercio Imprese per l' Italia della Provincia di Asti



\_\_\_\_\_  
(Firma Claudio Bruno)

**SEGUONO ALLEGATI**

\*\*\*\*\*

Cordiali saluti  
Postecom S.p.A.



.....  
(Firma Vincenzo Pompa)

